

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 258/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 229 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea SALVADORI, Luigi BERLESE, Massimo POLIERO, Salvatore BONANNO, e delle società ASD UNION DESE, ASD CALCIO FOSSALUNGA, SSDARL UNITED BORGORICCOAMPETRA e SSDARL LUPARENSE FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA SALVADORI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Union Dese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso, in qualità di Presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo per la categoria Juniores Memorial "Alessio nel cuore", tenutosi nei giorni 27 e 28 agosto 2022 presso l'impianto sportivo di Torreselle di Piombino Dese (PD);

LUIGI BERLESE, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Fossalunga, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso, in qualità di Presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo Memorial "Alessio nel cuore", tenutosi nei giorni 27 e 28 agosto 2022 presso l'impianto sportivo di Torreselle di Piombino Dese (PD), nonché per avere consentito la partecipazione a tale torneo della squadra Juniores della società A.S.D. Calcio Fossalunga;

MASSIMO POLIERO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società S.S.D.A.R.L. United Borgoriccocampetra, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso, in qualità di Presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo Memorial "Alessio nel cuore", tenutosi nei giorni 27 e 28 agosto 2022

presso l'impianto sportivo di Torreselle di Piombino Dese (PD), nonché per avere consentito la partecipazione a tale torneo della squadra Juniores della società S.S.D.A.R.L. United Borgoriccocampetra;

SALVATORE BONANNO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società S.S.D.A.R.L. Luparense F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso, in qualità di Presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo Memorial "Alessio nel cuore", tenutosi nei giorni 27 e 28 agosto 2022 presso l'impianto sportivo di Torreselle di Piombino Dese (PD), nonché per avere consentito la partecipazione a tale torneo della squadra Juniores della società Luparense F.C.;

ASD UNION DESE, ASD CALCIO FOSSALUNGA, SSDARL UNITED BORGORICCO CAMPETRA, SSDARL LUPARENSE FC, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai rispettivi Presidenti dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea SALVADORI, Luigi BERLESE, Massimo POLIERO e Salvatore BONANNO in proprio e, in qualità di legali rappresentanti, rispettivamente per conto delle società ASD UNION DESE, ASD CALCIO FOSSALUNGA, SSDARL UNITED BORGORICCO CAMPETRA e SSDARL LUPARENSE FC;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea SALVADORI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luigi BERLESE, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimo POLIERO, di 1 (mese) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore BONANNO, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD UNION DESE, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD CALCIO FOSSALUNGA, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSDARL UNITED BORGORICCO CAMPETRA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSDARL LUPARENSE FC;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 27 FEBBRAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina